



PROVINCIA DI NUORO

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016

DELIBERAZIONE

N. 151 del 08/08/2023

OGGETTO: Approvazione della prima variazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano, Sez. 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni del personale

L'anno 2023, addì 08, del mese di Agosto, alle ore 13:00 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22, l'Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con la partecipazione - in remoto - del Segretario Generale Dott.ssa Carla Tanzillo, procede all'esame dell'atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza della Giunta Provinciale.

L'Amministratore Straordinario

richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata Provincia Ogliastra;

visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;

visto l'art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore Straordinario;

visto il piano triennale del fabbisogno 2023 – 2025 approvato all'interno del PIAO 2023-2025 con deliberazione n° 81 del 11/05/2023;

vista la nota dell'Amministratore Straordinario prot. n. 10 A/S del 28/07/2023 con la quale chiede di modificare il piano triennale del fabbisogno 2023-2023 al fine di consentire la prosecuzione/rinnovo del Comando di un funzionario tecnico, in utilizzo al Settore Programmazione e Sviluppo, per un ulteriore anno e l'attivazione di un nuovo comando per l'acquisizione di un funzionario di un altro ente da destinare all'ufficio di diretta collaborazione con l'Amministratore Straordinario;

visto l'art. 30 comma 1 quinquies del D.lgs 165/2001 che in materia di comandi dispone:

“1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.”

accerto che l'Ente nel 2023 ha bandito una procedura di mobilità diretta all'acquisizione di un funzionario tecnico da destinare al Settore Programmazione e Sviluppo, andata deserta;

visto il D.L. 9 giugno 2021, n.80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n.113, il cui art 6, primo comma stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

considerato che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'art. 19, comma 5, lettera b), del ((decreto-legge 24 giugno 2014)), n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”*;

tenuto conto di quanto stabilito:

a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art. 1, comma 1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), disponendo che per tali amministrazioni, tutti i richiami ai piani di seguito elencati- ed ai connessi adempimenti- sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione:

1. Piano dei Fabbisogni di personale, di cui all'art.6, commi 1,4,6, e art. 6-ter, D.L.gs.30 marzo 2001, n. 165;
2. Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c.2, D.L.gs.30 marzo 2001, n. 165;
3. Piano della performance, di cui all'art. 10, c.1, lett.a) e c.1-ter, D.lgs.27 Ottobre 2009, n. 150;
4. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi
5. 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
6. Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n.124;
7. Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c.1, D. Lgs.11 aprile 2006, n. 198;

b) Dal D.M 30 giugno 2022, n. 132, con il quale è stato approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano integrato di Attività e Organizzazione;

rilevato che:

- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 33 del 23/02/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n° 38 del 08/03/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

ritenuto necessario modificare il PIAO in accoglimento delle richieste dell'Amministratore Straordinario;

ricordato che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

richiamato l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

considerato che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", che non hanno natura

regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma restando l'autonomia garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti;

visto il nuovo decreto 22/07/2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di approvazione delle nuove linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale;

rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 10.571.767,34;

visto l'art. 1 comma 847 della L. 205/2017 che prevede: "Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009." è stato Abrogato dalla L. 234 del 31/12/2021

ricordato pertanto che il limite di spesa del personale a tempo determinato per le stabilizzazioni, di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010, a seguito delle abrogazioni fatte dalla L. 234 del 31/12/2021, e ammonta ad € 476.090,71;

visto il D.M. 10 aprile 2017 che, ai sensi dell'art. 263 c. 2 del D.lgs 267/2000, stabilisce, per il triennio 2017-2019, che il limite massimo nel rapporto medio dipendenti su popolazione per le Province con meno di 299.999 abitanti è di 1 su 549 abitanti;

visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

vista la deliberazione n. 235 del 30/11/2022 di approvazione della ricognizione annuale 2023 delle condizioni di eccedenza e soprannumero, dalla quale risulta l'assenza di eccedenze e soprannumeri in tutti i settori dell'Ente ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 , recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.», in particolare l'art. 33, comma 1 bis, che disciplina l'assunzione di personale nelle province e nelle città metropolitane, a decorrere dalla data indicata nel decreto Ministro della pubblica amministrazione, che individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e nelle città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;

visto il D.m. 11/01/2022, G.U. del 28/02/2022, attuativo del disposto di cui all' art. 33 comma 1bis D.L. 34/2019, dispone:

... omissis...

art. 4 Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati i seguenti valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale delle province rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

a) province con meno di 250.000 abitanti, 20,8 per cento;

.. omissis...

Art. 6

Modalità di rientro della maggiore spesa del personale

1. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 4, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

2. A decorrere dal 2025, le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 4, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Accertato che la provincia di Nuoro ha un rapporto spesa personale su entrate correnti pari al 22,68% quindi sopra soglia e pertanto deve procedere al "Rientro" attraverso un turn over parziale in dettaglio specificato nell'allegato piano del fabbisogno;

considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto di Gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 anche conteggiando le nuove assunzioni;

ribadito che nel 2020 e nel 2021 sono stati rispettati i vincoli di cui all'art. 1, comma 557, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché i limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.l. 78/2010;

visto il DPCM 17/03/2020 applicativo dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e la circolare esplicativa Interministeriale n. 17102 del 08/06/2020 che al punto 2 interpreta l'effetto dell'art. 33 del D.L.34 e del DPCM applicativo in materia di mobilità e stabilisce che le amministrazioni di altri comparti, nonché province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati alla neointrodotta normativa, non potranno più considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie capacità assunzionali;

visto l'art. 3 comma 8 della legge 56/2019 e ss.mm. e ii.: "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" che stabilisce:

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, ((fino al 31 dicembre 2024)), le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

ricordato che:

- le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- per l'esecuzione della presente sarà necessario verificare gli adempimenti di cui all'art. 9 comma 1-quinquies del D.L. 113/2016;
- per l'esecuzione della presente sarà necessario verificare l'approvazione del piano delle

performance e che non risultino mancate certificazioni di crediti;

acquisito in data 04/08/2023 (verbale n.19 del 04/08/2023) il parere favorevole espresso alla presente deliberazione, dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

dato atto che a norma dell'art. 4 comma 5 del CCNL 16/11/2022 è stata data informativa preliminare alle organizzazioni sindacali e alla RSU;

acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Umane dott. Mariano Meloni;

acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Umane dott. Mariano Meloni;

delibera

1. per le ragioni espresse in premessa e qui interamente richiamate
2. di integrare la Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, Sez. 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni del personale, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, disponendo l'assunzione in comando delle seguenti figure:
 - un funzionario tecnico architetto per un anno da destinare al Settore Programmazione e Sviluppo, nelle more di espletamento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, tenuto conto che attualmente il posto è coperto da un funzionario tecnico in comando con diritto di precedenza nella procedura selettiva;
 - un funzionario amministrativo contabile per un anno da destinare all'ufficio di diretta collaborazione dell'Amministratore Straordinario;
3. di dare atto che le rimanenti sezioni del PIAO rimangono invariate, come risultanti dalla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 81 del 11/05/2023
4. di dare mandato al Segretario Generale di:
 - a. pubblicare la deliberazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
 - b. trasmettere l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica.
5. di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 10.571.767,34;
6. di stabilire che anche per le assunzioni a tempo indeterminato 2023-2024, viene applicata la sospensione prevista dall'art. 3 c. 8 della L. 56/2019;
7. di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
8. di confermare che la scansione temporale delle assunzioni dovrà essere compatibile con le risorse destinate in bilancio per le nuove assunzioni e con le risorse che si libereranno per effetto dei pensionamenti del triennio, e generare una consistente riduzione di spesa nel triennio e tendere al rientro sotto la soglia limite del 20,80%;

9. di dare atto che la spesa derivante dalla presente variazione alla programmazione 2023-2025, risulta già preventivata e stanziata in bilancio e rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché nei limiti imposti in tema di contenimento della spesa di personale;
10. di specificare che le ipotesi di spesa di cui alla presente programmazione di assunzioni potranno essere concretamente realizzate soltanto con il concorso di tutte le condizioni propedeutiche prescritte dalla normativa vigente, nonché a condizione del mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente idonei a garantire il sostenimento delle implicate spese per il personale;
11. di stabilire che la presente modifica al piano del fabbisogno costituisce modifica anche al DUP 2023-2025;
12. di pubblicare la presente quale modifica al piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
13. di trasmettere la presente modifica al piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
14. di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali e alla RSU;
15. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Carla Tanzillo
(Firmato Digitalmente)

L'Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)

Provincia di Nuoro

Nuoro

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione della prima variazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, Sezione 3 -Organizzazione e capitale umano, Sez. 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni del personale*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 01/08/2023

Il Dirigente del Settore
DOTT. MARIANO MELONI
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro

Nuoro

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione della prima variazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, Sezione 3 -Organizzazione e capitale umano, Sez. 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni del personale*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 01/08/2023

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie

Dott. Mariano Meloni

(Firmato digitalmente)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Nuoro, lì 09/08/2023

L'impiegato della Segreteria
Maura Olianas